

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 13 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2000 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile¹:

Convenzione addizionale del 28 marzo 2000 all'appendice 14 del contratto nazionale mantello 1998-2000 (convenzione addizionale «Carpenterie»)

Testo stampato in grassetto: dichiarato di obbligatorietà generale

Art. 1 In generale

¹ **La presente Convenzione addizionale vale soltanto per i lavoratori della carpenteria, sottoposti all'appendice 14 del CNM.**

² **Hanno diritto a un adeguamento salariale ... in base all'articolo 2 della presente Convenzione, fondamentalmente tutti i lavoratori della carpenteria, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi; questo vale anche per i lavoratori stagionali che nel 1999 hanno già lavorato almeno sei mesi in un'azienda svizzera della carpenteria e nel 2000 lavorano di nuovo nella stessa azienda dove hanno lavorato nel 1999.**

Per gli altri lavoratori gli adeguamenti salariali vanno concordati individualmente tra datore di lavoro e lavoratore.

Art. 2 Adeguamento salariale 2000

1 Aumento salariale:

- a) **I lavoratori ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 e 2 della presente Convenzione hanno diritto ... a un adeguamento dei loro salari individuali (effettivi). Questo adeguamento va comunicato per iscritto al lavoratore e per un grado di occupazione del 100 per cento è il seguente:**

¹ Vedi decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF **1998** 4469/70/71.

<i>Classe salariale</i>	<i>Lavoratori a salario orario</i>	<i>Lavoratori a salario mensile</i>
Z1 (caposquadra)		
Z2 (carpentiere)	per tutte le categorie	per tutte le categorie
Z3 (lavoratore di carpenteria)	sfr. 0.40/ora	sfr. 75.-/mese
Z4 (aiuto carpentiere)		

- b) In caso di lavoratori a tempo parziale a salario mensile l'adeguamento generale si riduce in proporzione del grado di occupazione.

2 *Pagamento forfettario:*

- a) I lavoratori in base all'articolo 1 della presente Convenzione ricevono in via supplementare ... un pagamento unico di sfr. 320.-. Per i lavoratori a tempo parziale anche questo pagamento supplementare va ridotto in proporzione del grado di occupazione. I lavoratori stagionali hanno diritto a sfr. 55.- per ogni mese che hanno lavorato presso lo stesso datore di lavoro nel primo semestre del 2000.
- b) Gli aumenti salariali corrisposti volontariamente nell'anno 2000 dal datore di lavoro prima della messa in vigore possono essere interamente compensati con il pagamento forfettario.

3 *Adeguamento dei salari base:*

- a) I salari base ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 appendice 14 CNM 2000 vengono aumentati, in tutte le classi salariali per i lavoratori a salario mensile, di sfr. 75.-.
- b) (...) Essi sono quindi i seguenti:

<i>Classe salariale</i>	<i>Zona I (arancione)</i>	<i>Zona II (marrone)</i>	<i>Zona III (gialla)</i>
	<i>(in franchi al mese, senza quota 13^{esima}, suddivisione geografica vedi allegato alla presente Convenzione addizionale)</i>		
Z1 (caposquadra)	5285.--	5045.--	4805.--
Z2 (carpentiere)	4655.--	4555.--	4485.--
Z3 (lavoratore di carpenteria)	3690.--	3655.--	3595.--
Z4 (aiuto carpentiere)	3325.--	3275.--	3225.--

Art. 3 Ore flessibili (modifica dell'art. 5 appendice 14 CNM 2000)

Per il ramo della carpenteria vale la regolamentazione delle ore flessibili dell'articolo 26 CNM e dell'articolo 3 della Convenzione addizionale 2000 al Contratto nazionale mantello 1998-2000 del 27 marzo 2000. L'articolo 5 appendice 14 CNM 2000 è modificato e integrato come segue:

(Cpv 1-4: rimangono immutati)

⁵ *Concetto:* è ammesso prestare ore in più o in meno rispetto al calendario di lavoro determinante, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla legge e le disposizioni degli articoli 55 e 56 CNM; le ore per eccesso o per difetto vengono chiamate «ore flessibili».

⁶ *Estensione:* le ore flessibili complessive non devono superare le 10 ore mensili; vale a dire che al mese successivo potranno essere trasferite al massimo 10 ore flessibili, cumulate durante il mese. Alla fine di un mese o alla fine di un anno il totale delle ore flessibili riportate al mese successivo non può superare un massimo di 30 ore.

⁷ *Conteggio mensile e compensazione:* le ore flessibili risultanti così come eventuali ore straordinarie devono figurare dettagliatamente sul conteggio mensile del salario. Le ore in eccesso (ore flessibili) devono essere portate a zero in tempo di pari durata al più tardi dal gennaio dell'anno successivo entro la fine di marzo dell'anno successivo. Le ore flessibili in eccesso che non sono state ancora compensate devono essere ridotte a zero e indennizzate nel mese di aprile con un supplemento di tempo del 12,5 per cento.

⁸ *Disposizioni particolari.* Vanno osservate le seguenti disposizioni:

- a) Le ore in difetto (ore in meno) possono essere compensate alla fine del rapporto di lavoro con pretese salariali, solo se le ore in meno sono da imputare alla colpa del lavoratore e la compensazione non è sproporzionata.
- b) I discostamenti dal calendario di lavoro superiori a un giorno vengono comunicati dall'impresa ai lavoratori il più presto possibile. Va tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, nell'ambito del possibile e secondo il principio della buona fede.
- c) Le ore in difetto (ore in meno) non possono essere computate sulle ferie o compensate con esse, a meno che non siano state causate dal lavoratore stesso. Per stabilire il periodo delle vacanze e il godimento delle vacanze valgono le disposizioni dell'articolo 36 CNM.
- d) Se in caso di intemperie ai sensi dell'articolo 61 e 62 CNM, invece di far valere presso l'assicurazione disoccupazione le ore perse, viene applicata la soluzione delle ore flessibili, si applicano le condizioni come definite in questo articolo.

⁹ *Altre regolamentazioni:* In via eccezionale, l'impresa può stabilire una soluzione più ampia o un modello di orario diverso, se particolari condizioni aziendali o regionali lo dovessero richiedere. Il datore di lavoro deve

sottoporre per iscritto ai lavoratori la soluzione prevista e motivarla. Ai lavoratori spetta il diritto di partecipazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'appendice 5 al CNM. La regolamentazione aziendale va fatta pervenire alla Commissione professionale paritetica regionale quando entra in vigore. Se tale soluzione viola le disposizioni del contratto collettivo di lavoro o della legge, la Commissione professionale paritetica competente può opporsi con motivazione.

Questo allegato sostituisce l'allegato alla Convenzione addizionale «Carpenterie» (appendice 14)

Suddivisione geografica delle zone salariali ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2

Suddivisione geografica	Zona I (arancione)	Zona II (marrone)	Zona III (gialla)
Appenzello Interno ed Esterno			
Z1 (Caposquadra)		5045.-	
Z2 (Carpentiere)			4485.-
Z3 (Lavoratore di carpenteria)			3595.-
Z4 (Aiuto carpentiere)			3225.-
Emmental e zone della Società svizzera dei maestri carpentieri Rheintal			
Z1 (Caposquadra)			4805.-
Z2 (Carpentiere)			4485.-
Z3 (Lavoratore di carpenteria)			3595.-
Z4 (Aiuto carpentiere)			3225.-
Regione Basilea			
Z1 (Caposquadra)	5285.-		
Z2 (Carpentiere)	4655.-		
Z3 (Lavoratore di carpenteria)	3690.-		
Z4 (Aiuto carpentiere)	3325.-		
Tutte le altre sezioni sottoposte al CNM			
Z1 (Caposquadra)		5045.-	
Z2 (Carpentiere)		4555.-	
Z3 (Lavoratore di carpenteria)		3655.-	
Z4 (Aiuto carpentiere)		3275.-	

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000 un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2000.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2000 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

13 novembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2447a